

**Fondo Pensione per il Personale
della
DEUTSCHE BANK S.P.A.**

Iscritto all'albo dei Fondi Pensione – Ia Sezione Speciale n. 1056

REGOLAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI

In vigore dal 26 dicembre 2016

(approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26 ottobre 2016)

Sommario

1. OGGETTO	3
2. NORME GENERALI	3
3. ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE.....	4
4. ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO DELLA PRIMA CASA	6
5. ANTICIPAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA	9
6. ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE	11
7. DISPOSIZIONI OPERATIVE	11
7.1 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA	11
7.2 TEMPI DI LIQUIDAZIONE	11
7.3 OBBLIGO DI REINTEGRO	12
8. FACOLTA' DI REINTEGRO	12

REGOLAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI

1. OGGETTO

1.1 Il presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità operative in materia di anticipazione della posizione individuale, in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 252/2005 e nell'art. 13 dello Statuto del Fondo Pensione per il Personale della Deutsche Bank S.p.A. (di seguito, più brevemente, anche "Fondo").

2. NORME GENERALI

2.1 L'iscritto può ottenere anticipazioni della posizione individuale complessivamente maturata per i seguenti motivi:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge ed ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale, per la realizzazione – sulla prima casa di abitazione – degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell'iscritto.

2.2 Ad eccezione dell'anticipazione per spese sanitarie, che può essere richiesta in qualsiasi momento, nei restanti casi sopra indicati l'iscritto può inoltrare la richiesta di anticipazione al Fondo dal momento del raggiungimento degli otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari (c.d. "anzianità").

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per fruire dell'anticipazione sono considerati, in aggiunta al periodo di iscrizione al Fondo, anche eventuali precedenti periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari, nell'ambito delle quali l'iscritto non abbia esercitato il riscatto totale della posizione previdenziale ivi maturata.

2.3 Importo dell'anticipazione:

- l'iscritto può fruire dell'anticipazione entro i seguenti limiti massimi:
 - √ fino al 75 per cento della posizione individuale maturata, nel caso di anticipazione per spese sanitarie e per l'acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione;
 - √ fino al 30 per cento della posizione individuale maturata, nel caso di anticipazione per ulteriori esigenze dell'iscritto;
- nel caso di anticipazioni per ulteriori esigenze di cui alla lettera d) del comma 2.1, l'importo minimo richiedibile è fissato in euro 2.000,00 al lordo delle imposte di legge; pertanto, eventuali richieste inoltrate al Fondo per importi inferiori non verranno accolte;
- l'importo massimo erogabile è determinato applicando le percentuali sopraindicate alla posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni già percepite e non

reintegrate; l'importo così calcolato viene quindi decurtato delle somme già percepite per il medesimo titolo;

- la somma complessiva delle anticipazioni erogate all'iscritto non può in ogni caso eccedere:
 - √ il 75% della posizione complessivamente maturata, incrementata delle anticipazioni già ricevute e non reintegrate;
 - √ ed anche, nel caso di anticipazione per ulteriori esigenze, il 30% della posizione complessivamente maturata, incrementata delle eventuali anticipazioni già ricevute per lo stesso titolo e non reintegrate. Pertanto, nel caso di reiterate richieste di anticipazioni per ulteriori esigenze, queste possono trovare accoglimento soltanto fino a concorrenza del limite del 30 per cento della posizione di volta in volta maturata.

2.4 L'anticipazione è sottoposta a tassazione ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005.

2.5 L'iscritto ha la facoltà di richiedere anche più di una volta, al Fondo, l'erogazione di somme a titolo di anticipazione, nel rispetto dei limiti complessivi di cui al precedente comma 2.3. Inoltre, sempre nel rispetto dei medesimi limiti, l'iscritto può fruire di non più di due anticipazioni nel corso dell'anno solare ovvero, limitatamente ai soli interventi relativi alla prima casa di abitazione effettuati sul medesimo immobile, di una sola anticipazione nell'arco di dodici mesi.

2.6 L'anticipazione liquidata non può mai essere superiore alla spesa sostenuta e documentata dall'iscritto, al netto di eventuali rimborsi (assicurativi, di casse sanitarie e di altri enti) percepiti in relazione alla spesa per la quale è inoltrata al Fondo la richiesta di anticipazione.

2.7 Non sono ammesse richieste di ulteriori anticipazioni, quando sussistono anticipazioni precedenti che non risultano complete della documentazione dovuta.

2.8 Norma generale di estensione.

Le previsioni del presente Regolamento che si riferiscono al matrimonio e le previsioni contenenti la parola "coniuge", si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Attenzione: nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la spesa non venga sostenuta ovvero risulti inferiore rispetto all'anticipazione erogata ovvero la documentazione richiesta ai sensi dei successivi paragrafi non venga consegnata al Fondo nei termini previsti, l'iscritto è tenuto a restituire, in tutto o in parte, la somma ricevuta dal Fondo, reintegrando così la propria posizione individuale; inoltre, fino ad allora, eventuali richieste successive di anticipazione, non saranno accolte dal Fondo.

3. ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE

3.1 L'iscritto può chiedere l'anticipazione della posizione individuale per sostenere le spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari, che sono riconosciuti ed attestati dalle competenti strutture pubbliche (incluso il medico di base) e che non sono già rimborsate da altri enti (assicurazioni, casse sanitarie, altri enti), a seguito di gravissime situazioni relative all'iscritto medesimo, al coniuge ed a figli.

- 3.2** L'anticipazione può anche essere utilizzata per la copertura delle spese accessorie (ad es. spese di viaggio e soggiorno sostenute dall'iscritto e dal familiare per prestare assistenza) connesse alla terapia e all'intervento, purché documentate.
- 3.3** L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche di cui al primo comma non preclude all'iscritto la possibilità di scelta della struttura sanitaria – anche privata, italiana ed estera – presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.
- 3.4** L'anticipazione può essere richiesta entro sei mesi dalla effettuazione della spesa.



La richiesta di anticipazione per spese sanitarie deve essere corredata della documentazione di seguito indicata:

- a. modulo di richiesta di anticipazione, debitamente compilato e sottoscritto;
- b. dichiarazione, rilasciata dalla struttura pubblica competente (ASL o medico di base convenzionato ASL), attestante il carattere necessario, straordinario ed estremamente grave della terapia e dell'intervento, cui si riferisce la richiesta di anticipazione; tale dichiarazione deve essere prodotta anche in caso di terapia ed intervento effettuato privatamente;
- c. copia dei documenti fiscali (fatture, ricevute), attestanti le spese sostenute e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, emessi non oltre sei mesi prima della presentazione della richiesta di anticipazione;
- d. in caso di spesa sostenuta per il coniuge o per i figli:
 - codice fiscale del coniuge o dei figli;
 - certificato dello stato di famiglia, attestante il rapporto di parentela con l'iscritto; in alternativa, estratto riassuntivo dell'atto di matrimonio (in caso di spese sostenute per il coniuge) ovvero certificato/estratto di nascita con indicazione di paternità e maternità (in caso di spese sostenute per i figli);
 - consenso al trattamento dei dati personali, secondo l'informativa resa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, firmata dal soggetto a favore del quale si chiede l'anticipazione ovvero, nel caso di figli minori, firmata da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la rappresentanza legale;
- e. nel caso in cui l'iscritto abbia in atto contratti di finanziamento notificati al Fondo e garantiti dalla propria posizione presso il Fondo, liberatoria di pagamento che la società finanziaria è obbligata ad inviare direttamente al Fondo;
- f. valutata la situazione di necessità ed urgenza, il Fondo può corrispondere l'anticipazione all'iscritto, anche prima dell'esecuzione della terapia e dell'intervento a cui si riferisce la richiesta di anticipazione; in tale caso, in alternativa ai documenti di cui alla precedente lettera c), l'iscritto è tenuto a presentare copia del preventivo di spesa, datato non oltre sei mesi prima della richiesta di anticipazione, redatto e sottoscritto dall'ente o professionista sanitario che effettuerà la prestazione. L'iscritto ha comunque l'onere di produrre, entro i sei mesi successivi alla data di erogazione dell'anticipazione, la copia dei documenti fiscali (fatture, ricevute) attestanti la spesa sostenuta.

4. ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

- 4.1** L'iscritto può chiedere l'anticipazione della posizione individuale per sostenere le spese relative all'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione, in relazione alla quota di proprietà.
- 4.2** Si considera prima casa di abitazione l'immobile che è destinato a residenza o dimora abituale dell'iscritto o dei suoi figli, per il quale sono riconosciute in sede di acquisto le agevolazioni fiscali tempo per tempo vigenti.
- 4.3** Costituiscono fattispecie rilevanti per la richiesta dell'anticipazione l'acquisto da terzi, l'assegnazione di alloggio in cooperativa e la costruzione in proprio.
- 4.4** La somma erogata a titolo di anticipazione per acquisto della prima casa può anche essere utilizzata per la copertura degli oneri accessori e funzionalmente connessi, purché documentati, tra i quali, ad esempio: oneri di urbanizzazione; oneri per prestazioni professionali (progettazione, perizie, sopralluoghi, relazioni di conformità alla normativa tempo per tempo vigente, altro); oneri per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavoro; oneri di intermediazione immobiliare; oneri di registrazione e/o trascrizione del preliminare di compravendita; oneri fiscali; spese notarili.
- 4.5** Casi particolari:
- è ammessa l'anticipazione per l'acquisto di prima casa di abitazione in stato estero, purché l'iscritto o un suo figlio ivi abbia o intenda trasferire la residenza ovvero la stessa risulti destinata a sua dimora abituale; in tale caso, l'accertamento del presupposto per l'anticipazione viene condotto discrezionalmente dal Fondo, sulla base della documentazione prodotta dall'iscritto;
 - è ammessa l'anticipazione per l'acquisto di prima casa di abitazione effettuato in tutto o in parte dal coniuge in regime di comunione dei beni;
 - non è ammessa l'anticipazione per l'acquisto di diritti reali di godimento sull'immobile diversi dal diritto di proprietà, fatta eccezione per l'acquisto della nuda proprietà, purché l'acquirente sia ivi residente, e per l'acquisto della proprietà superficiaria;
 - non è ammessa l'anticipazione per l'acquisto, con atto separato, delle pertinenze di immobili già di proprietà dell'iscritto, aventi le caratteristiche di prima casa.
- 4.6** L'anticipazione per acquisto della prima casa può essere richiesta entro diciotto mesi dal perfezionamento dell'acquisto. L'iscritto, che risulti già proprietario di prima casa, può richiedere l'anticipazione per una nuova prima casa nello stesso comune, a condizione che la vendita del primo immobile sia perfezionata entro dodici mesi dall'atto di acquisto del nuovo immobile.
- 4.7** La richiesta di anticipazione per acquisto della prima casa deve essere corredata della documentazione di seguito indicata.



Documentazione da allegare sempre alla richiesta di anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione:

- a.** modulo di richiesta di anticipazione, debitamente compilato e sottoscritto;
- b.** atto notorio ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l'iscritto dichiara la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione fiscale di "prima casa" ed in particolare:
 - di richiedere l'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli;
 - di non essere titolare (ovvero che il figlio non è titolare) di diritti reali di proprietà e di godimento di altra abitazione nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile cui si riferisce la richiesta di anticipazione;
 - di non essere titolare (ovvero che il figlio non è titolare), in tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà e di godimento su altra abitazione acquistata con le agevolazioni per la prima casa;
 - alternativamente, nel caso in cui risulti titolare (ovvero che il figlio risulti titolare) di diritti di proprietà su altra abitazione acquistata con le agevolazioni della prima casa e situata nello stesso comune ove è ubicato l'immobile oggetto della richiesta di anticipazione, impegno ad alienare la prima casa di abitazione entro dodici mesi dalla data di acquisto del secondo immobile;
- c.** certificato di residenza, attestante l'avvenuto trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile oggetto della richiesta di anticipazione;
- d.** in caso di spesa sostenuta per il coniuge o per i figli:
 - codice fiscale del coniuge o dei figli;
 - certificato dello stato di famiglia, attestante il rapporto di parentela con l'iscritto; in alternativa, estratto di matrimonio (in caso di spese sostenute per il coniuge) ovvero certificato/estratto di nascita con indicazione di paternità e maternità (in caso di spese sostenute per i figli);
 - consenso al trattamento dei dati personali, secondo l'informativa resa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, firmata dal soggetto per il quale si chiede l'anticipazione ovvero, nel caso di figlio minore, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la rappresentanza legale;
- e.** nel caso in cui l'iscritto abbia in atto contratti di finanziamento notificati al Fondo e garantiti dalla propria posizione presso il Fondo, liberatoria di pagamento della società finanziaria; in caso contrario, la richiesta di anticipazione viene respinta.



Documentazione ulteriore, da allegare alla richiesta di anticipazione per acquisto della prima casa, a seconda della modalità di acquisto (da terzi, assegnazione da cooperativa, costruzione in proprio):

Nel caso di acquisto della prima casa da terzi:

- f. copia dell'atto notarile di compravendita da cui risulti la proprietà dell'immobile;
- g. il Fondo può corrispondere l'anticipazione all'iscritto, anche prima dell'acquisto a cui si riferisce la richiesta di anticipazione.
In tale caso, l'iscritto è tenuto a presentare:
 - in luogo dell'atto di cui al precedente punto f, copia del contratto preliminare di compravendita; l'iscritto ha comunque l'onere di produrre, entro sei mesi dall'acquisto, la copia dell'atto notarile di compravendita;
 - in luogo del documento di cui al precedente punto c, dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'impegno a trasferire la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile oggetto della richiesta di anticipazione, entro diciotto mesi dall'acquisto.

Nel caso di assegnazione della prima casa da cooperativa:

- h. copia dell'atto notarile di assegnazione dell'alloggio da cui risulti il diritto di proprietà o di proprietà superficaria dell'immobile;
- i. il Fondo può corrispondere l'anticipazione all'iscritto, anche prima dell'acquisto a cui si riferisce la richiesta di anticipazione. In tale caso, l'iscritto è tenuto a presentare:
 - in luogo dell'atto di cui al precedente punto h, copia dell'atto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio e copia del contratto d'appalto; l'iscritto ha comunque l'onere di produrre, entro sei mesi dall'assegnazione, copia dell'atto notarile di assegnazione;
 - in luogo del documento di cui al precedente punto c, dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'impegno a trasferire la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile oggetto della richiesta di anticipazione, entro diciotto mesi dall'acquisto.

Nel caso di costruzione in proprio della prima casa:

- j. copia dell'atto notarile da cui risulti la proprietà del terreno;
- k. copia della concessione edilizia;
- l. copia dei documenti fiscali (fatture, ricevute), attestanti le spese sostenute, e copia dei relativi pagamenti;
- m. copia della comunicazione di fine lavori e copia della domanda di accatastamento;
- n. copia del certificato di abitabilità ed agibilità;
- o. il Fondo può corrispondere l'anticipazione all'iscritto, anche prima del completamento della costruzione a cui si riferisce la richiesta di anticipazione. In tale caso, l'iscritto è tenuto a presentare:
 - in luogo dei documenti di cui ai punti l), m) ed n), copia del contratto di appalto e dei preventivi di spesa, redatti e sottoscritti dalle imprese che realizzeranno la costruzione. L'iscritto ha comunque l'onere di produrre i documenti di cui al punto l) entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione ovvero entro sei mesi dall'emissione delle fatture; l'iscritto è tenuto altresì a produrre i documenti di cui ai punti m) ed n) entro sei mesi dal completamento della costruzione.

5. ANTICIPAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA

- 5.1** L'iscritto può chiedere l'anticipazione della posizione individuale per sostenere le spese relative alla realizzazione degli interventi sulla prima casa di abitazione, propria o dei figli, previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*).
- 5.2** Si considera prima casa di abitazione quella conforme ai requisiti di cui al comma 4.2, incluso l'immobile acquisito a titolo di successione ereditaria, donazione e permuta.
- 5.3** In conformità al sopra citato articolo 3 (*"Definizioni degli interventi edilizi"*) del DPR 380/2001, l'anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
- a) **interventi di manutenzione ordinaria:** sono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) **interventi di manutenzione straordinaria:** sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
 - c) **interventi di restauro e di risanamento conservativo:** sono interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - d) **interventi di ristrutturazione edilizia:** sono interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
- 5.4** La somma erogata a titolo di anticipazione per interventi di cui al presente paragrafo sulla prima casa può essere utilizzata anche per la copertura degli oneri accessori e funzionalmente connessi, purché documentati, tra i quali, ad esempio: oneri di urbanizzazione; oneri per prestazioni professionali (progettazione, perizie, sopralluoghi, relazioni di conformità alla normativa tempo per tempo vigente); oneri per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavoro; oneri fiscali.
- 5.5** L'anticipazione per gli interventi di cui al presente paragrafo sulla prima casa può essere richiesta entro dodici mesi dalla data di conclusione dei lavori.



La richiesta di anticipazione per interventi di manutenzione e ristrutturazione della prima casa deve essere corredata della documentazione di seguito indicata:

- a. modulo di richiesta di anticipazione, debitamente compilato e sottoscritto;
- b. copia dell'atto da cui risulti la proprietà ovvero il diritto reale di godimento dell'immobile su cui viene effettuato l'intervento e visura per soggetto, rilasciata dalla competente Agenzia del Territorio;
- c. atto notorio ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l'intervento per il quale si chiede l'anticipazione riguarda la prima casa di abitazione;
- d. copia dell'abilitazione amministrativa richiesta dalla normativa edilizia, tempo per tempo vigente, in relazione alla tipologia di interventi da realizzare (comunicazione di inizio lavori, concessione edilizia, autorizzazione, altro);
- e. certificato di residenza;
- f. copia dei documenti (fatture/ricevute) attestanti le spese sostenute ovvero, nel caso di interventi relativi a parti comuni di edifici in condominio, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione della spesa;
- g. copia delle ricevute dei bonifici bancari, eseguiti ai sensi della normativa fiscale, tempo per tempo vigente, per fruire della detrazione fiscale prevista dall'articolo 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico sulle Imposte dei Redditi), dai quali risultino gli estremi del documento di spesa, il nominativo ed il codice fiscale/partita iva del destinatario del bonifico, il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- h. il Fondo può corrispondere l'anticipazione all'iscritto, anche prima dell'intervento a cui si riferisce la richiesta di anticipazione di cui al presente paragrafo; in tale caso, l'iscritto è tenuto a presentare, unitamente alla domanda, copia del contratto di appalto e dei preventivi di spesa, redatti e sottoscritti dalle imprese che realizzeranno l'intervento; fermo comunque che l'iscritto ha l'obbligo di produrre i documenti di cui ai punti f e g in un'unica soluzione entro dodici mesi dall'erogazione dell'anticipazione.
- i. in caso di spesa sostenuta per il coniuge o per i figli:
 - codice fiscale del coniuge o dei figli;
 - certificato dello stato di famiglia, attestante il rapporto di parentela con l'iscritto; in alternativa, estratto di matrimonio (in caso di spese sostenute per il coniuge) ovvero certificato/estratto di nascita con indicazione di paternità e maternità (in caso di spese sostenute per i figli);
 - consenso al trattamento dei dati personali, secondo l'informativa resa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, firmata dal coniuge o dai figli per i quali si chiede l'anticipazione ovvero, nel caso di figlio minore, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la rappresentanza legale;
- j. nel caso in cui l'iscritto abbia in atto contratti di finanziamento notificati al Fondo e garantiti dalla propria posizione presso il Fondo, liberatoria di pagamento della società finanziaria; in caso contrario, la richiesta di anticipazione viene respinta.

6. ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE

- 6.1** L'iscritto può richiedere anticipazioni per ulteriori e non documentate esigenze, diverse da quelle di cui ai precedenti paragrafi da 3 a 5.
- 6.2** L'anticipazione per ulteriori esigenze è concessa dal Fondo alle condizioni e nei limiti illustrati nel precedente paragrafo 2.



La richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze deve essere corredata della documentazione di seguito indicata:

- a.** modulo di richiesta di anticipazione, debitamente compilato e sottoscritto;
- b.** in caso in cui l'iscritto abbia in atto un contratto di finanziamento con cessione del quinto notificato al Fondo, liberatoria di pagamento della società finanziaria; in caso contrario, la richiesta di anticipazione viene respinta.

7. DISPOSIZIONI OPERATIVE**7.1 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA**

- 7.1.1** La richiesta di anticipazione deve essere inserita e compilata "online" mediante l'apposita procedura disponibile nell'area riservata dell'iscritto presente sul sito web del Fondo. L'iscritto deve quindi stampare i moduli generati dalla procedura a conclusione dell'operatività, sottoscriverli ed inviarli in originale ai Servizi Amministrativi del Fondo, corredati di tutta la documentazione prevista.
- 7.1.2** All'atto dell'inserimento della richiesta, il sistema informatico fornisce una stima dell'importo erogabile al netto delle imposte di legge, dando indicazione di un valore compreso tra un minimo ed un massimo. Per maggiori dettagli circa le modalità di calcolo, si confronti il documento "Richiesta online Anticipazioni, procedura di prenotazione e validazione delle richieste di anticipazione via web – user guide, versione 2010.02", pubblicata sul sito web del Fondo.

7.2 TEMPI DI LIQUIDAZIONE

- 7.2.1** Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, la posizione previdenziale viene valorizzata alle seguenti date:
- ultimo giorno lavorativo del mese, per le richieste di anticipazione pervenute al Fondo entro la mattina del giorno 25 del medesimo mese;
 - l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, per le richieste di anticipazione pervenute al Fondo successivamente al termine indicato al precedente alinea.

- 7.2.2** Una volta effettuata la relativa istruttoria, la richiesta di anticipazione, esistendone i presupposti, viene autorizzata dal Responsabile del Fondo e presentata al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile successiva.
- 7.2.3** La richiesta di anticipazione è validamente presentata al Fondo quando risulta completa di tutta la documentazione, richiesta a seconda della tipologia di anticipazione e descritta nei precedenti paragrafi da 3 a 6.
- 7.2.4** Nel caso sia stata verificata l'incompletezza ovvero l'incongruità della documentazione probatoria ricevuta, il Fondo informa l'iscritto entro il mese successivo a quello di ricezione della richiesta di anticipazione; in tale caso e fino al ricevimento della documentazione mancante, la richiesta di anticipazione è sospesa.

7.3 OBBLIGO DI REINTEGRO

- 7.3.1** Quando l'anticipazione è erogata in via anticipata sulla base di contratti preliminari o preventivi di spesa, l'iscritto è tenuto a trasmettere la documentazione probatoria della spesa sostenuta, descritta nei precedenti paragrafi da 3 a 6 in funzione della tipologia di anticipazione, in modo tempestivo e comunque entro e non oltre i termini ivi stabiliti.
- 7.3.2** Qualora, per qualsiasi motivo, gli interventi non vengano eseguiti ovvero la spesa sostenuta risulti inferiore all'importo dell'anticipazione erogata ovvero la documentazione richiesta non venga consegnata al Fondo nei termini previsti, l'iscritto è tenuto a restituire la maggiore somma ricevuta, reintegrando così la propria posizione previdenziale; fino ad allora, il Fondo non potrà accogliere eventuali successive richieste di anticipazione.
- 7.3.3** L'iscritto ha l'obbligo di restituire, in un'unica soluzione, la maggiore somma ricevuta entro due mesi dalla richiesta del Fondo.

8. FACOLTA' DI REINTEGRO

- 8.1** L'iscritto che ha fruito dell'anticipazione può ricostituire la posizione previdenziale accantonata al momento dell'anticipazione stessa, effettuando versamenti a titolo di reintegro.
- 8.2** Le anticipazioni possono essere reintegrate, totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento.
- 8.3** Il reintegro può essere effettuato con modalità una tantum ovvero ratealmente, con una rata minima di euro 500,00.
- 8.4** Disposizioni operative:
- l'iscritto che intende effettuare il reintegro parziale o totale deve compilare ed inviare al Fondo il modulo "Reintegro delle somme anticipate", reperibile sul sito web del Fondo; la compilazione deve avvenire in occasione di ogni versamento eseguito, fornendo così opportuna evidenza del versamento che si va ad effettuare sulla propria posizione individuale;
 - il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato al "Fondo Pensione per il Personale della Deutsche Bank S.p.A.", coordinate bancarie Deutsche Bank S.p.A., filiale di Milano Bicocca, Piazza del Calendario n. 3, 20126 Milano (MI), iban: IT42Z0310401620000000821310, con causale "reintegro delle somme anticipate, seguita dal codice fiscale dell'iscritto";
 - il modulo "Reintegro delle somme anticipate" e copia della ricevuta del bonifico devono pervenire presso il Fondo entro il giorno 20 del mese di riferimento; in caso di mancato

rispetto di tale termine, l'investimento della somma versata è effettuato il mese successivo.

8.5 Le somme versate a titolo di reintegro sono imputate alla posizione individuale dell'iscritto ed investite nei comparti già alimentati dalle contribuzioni correnti dell'iscritto, sulla base del valore quota mensile, come specificato nel precedente alinea.

8.6 Regime fiscale:

- i versamenti effettuati a titolo di reintegro dell'anticipazione sono deducibili dal reddito complessivo dell'iscritto ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005: essi concorrono quindi a formare, insieme ai contributi versati, l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'iscritto entro il limite massimo di euro 5.164,57;
- le somme versate a titolo di reintegro sono imputate pro quota alle varie componenti della posizione individuale anticipata, in modo tale da ricostituire la posizione contributiva esistente al momento dell'anticipazione; pertanto:
 - √ a fronte di reintegri riguardanti montanti maturati fino al 31/12/2006, l'iscritto è tenuto a comunicare al Fondo l'ammontare del reintegro eccedente il sopra indicato limite massimo quale "contribuzione non dedotta" nell'anno; le imposte versate in sede di anticipazione sono poi recuperate in sede di prestazione previdenziale finale;
 - √ a fronte di reintegri riguardanti montanti maturati dal 01/01/2007, sulle somme eccedenti il sopra indicato limite massimo di deducibilità è riconosciuto all'iscritto un credito d'imposta, pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione e proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato; tale credito può essere utilizzato in compensazione in sede di dichiarazione dei redditi.

A tale fine l'iscritto è tenuto a consegnare al Fondo la seguente documentazione probatoria: certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute; dichiarazione attestante la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita e l'ammontare della somma reintegrata, da consegnare al Fondo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stato effettuato il reintegro.